



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 42/2025 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;
- VISTA** l'ordinanza AdSP MTC n.65 in data 05 agosto 2025 di disciplina della viabilità in uscita dei mezzi pesanti "pieni" per il periodo dal 11.08.2025 al 23.08.2025 al varco Bausan, come condiviso nell'ambito delle riunioni del 4 e 5 agosto 2025;
- VISTI** gli esiti del sopralluogo condotto dall'ufficio tecnico della AdSP in data 14 agosto 2025 presso il varco Bausan, nel corso del quale sono stati riscontrati danni alla pensilina in lamiera del predetto varco causati presumibilmente dalle forti piogge degli ultimi giorni;
- VISTA** la nota in data 14.08.2025 dell'ufficio tecnico della AdSP nella quale è stata rappresentata l'esigenza di chiudere al transito veicolare e pedonale parte del varco Bausan e precisamente la corsia di ingresso adiacente alla garitta di vigilanza, la corsia di uscita adiacente alla predetta garitta e la garitta stessa;
- RITENUTO**, pertanto necessario, modificare l'ordinanza n.65/25, interdire il transito e la sosta di persone e mezzi al di sotto delle pensiline sopraindicate fino all'effettuazione di ulteriori verifiche e valutazioni o dei lavori di messa in sicurezza;
- RITENUTO**, altresì, necessario, allo scopo di far fronte alle criticità derivanti dalla interdizione della corsia in uscita al predetto varco portuale adottare, sentito il Comando II Gruppo Guardia di Finanza, disposizioni per la chiusura della corsia in ingresso ed uscita come sopra specificata e apertura del varco S.Erasmo dalle ore 13.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali;
- SENTITA** la Capitaneria di porto e l'Agenzia delle Dogane tramite il Comando GdF;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;



IL DIRIGENTE
Dr. Ugo VESTRI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINA

Articolo 1

A parziale modifica dell'articolo 1 dell'ordinanza Adsp 65/25 citata in premessa, l'uscita degli autocarri dal porto di Napoli avverrà secondo le seguenti modalità:

- Gli autocarri "pieni" con buoni a ripresa e merce non in contenitore utilizzeranno la corsia di uscita verso il varco Bausan individuata con la lettera B nella planimetria allegata;
- Gli autocarri "pieni" con bolletta singola e vuoti transiteranno per la corsia individuata con la lettera "C" nell'allegata planimetria con uscita obbligatoria al varco S. Erasmo, dalle ore 13.00 alle 19.00, nelle fasce orarie usciranno dalla corsia B;

L'uscita del traffico veicolare avverrà attraverso il varco Pisacane.

Per i soggetti che operano nell'area doganale compresa tra il varco Pisacane ed il varco Bausan è consentito il transito con obbligatorietà di uscita al varco Pisacane.

Articolo 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1161 (comma 2) e 1174 (comma 2) del Codice della Navigazione, nonché ai sensi del Decreto legislativo n° 285/1992 e ss.mm..

Articolo 3

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

Napoli, li 16.08.2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Andrea ANNUNZIATA

